



COMUNE DI MALGRATE

PROVINCIA DI LECCO

Via Agudio, 10 - C.A.P. 23864, Tel. 0341/20.20.00

Cod. Fisc./P. IVA 00556750131

Internet: <http://www.comune.malgrate.lc.it>

Pec: comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Articolo 3 - Composizione della Commissione e requisiti dei componenti

Articolo 4 - Nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio

Articolo 5 - Indennità e rimborsi

Articolo 6 - Incompatibilità dei componenti della Commissione per il Paesaggio

Articolo 7 - Conflitto di interessi

Articolo 8 - Durata della Commissione e sostituzione dei componenti

Articolo 9 - Convocazione della Commissione per il Paesaggio

Articolo 10 - Validità delle sedute e dei pareri espressi

Articolo 11 - Termini per l'espressione del parere

Articolo 12 - Attività di segreteria della Commissione

Articolo 13 - Idoneità della Commissione per il Paesaggio – Applicativo MAPEL

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa e in ottemperanza alle d.g.r. n. VII/7977 del 6 agosto 2008, n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e n. VIII/8952 del 11 febbraio 2009, sostituite dalla d.g.r. 22 febbraio 2021 n. IX/4348, disciplina le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Malgrate, istituita ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i. e dell'articolo 81, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2005.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le specifiche normative statali e regionali.

Articolo 2 – Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i., di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina, ai sensi dell'art. 81 della citata normativa regionale, una Commissione per il Paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale, e ne stabilisce la durata in carica.

La Commissione per il Paesaggio assicura un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e si esprime sulla materia paesaggistica ed ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, del P.G.T. e le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) che costituisce il quadro di riferimento per l'assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, (ultimo aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 20 giugno 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 26 del 1° luglio 2023) e che ha natura ed effetti di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) come previsto dalla norma nazionale – D. Lgs. n. 42/2004, attraverso il quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione europea del paesaggio, interessando la totalità del territorio, che è soggetto a tutela o indirizzi per la migliore gestione del paesaggio.

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere obbligatorio, non vincolante, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto.

Ai sensi dell'art. 81, comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i. la Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (per opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. "procedura ordinaria" e per opere ed interventi di "lieve entità" soggetti alla cosiddetta "procedura semplificata" di cui al D.P.R. 13 Febbraio 2017 n. 31) ed all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ed al D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale (d.g.r. 7/11045 del 8 novembre 2002);
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente o dalle disposizioni del Piano di Governo del Territorio.

Alla Commissione del Paesaggio può altresì essere richiesto un parere, esclusivamente tecnico-consultivo, non obbligatorio, in ordine a:

- proposte di piani e programmi attuativi;
- proposte di opere pubbliche;
- proposte di progetti di arredo urbano, realizzazione di chioschi;
- proposte di regolamenti o linee guida in materia edilizia

Art. 3 – Composizione della Commissione e requisiti dei componenti

L'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., stabilisce che la Commissione per il Paesaggio deve essere composta "da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio".

La Commissione per il Paesaggio, ai sensi del punto 2 dell'allegato A approvato con d.g.r. 22 febbraio 2021 - n. IX/4348, in considerazione della popolazione residente nel Comune di Malgrate, inferiore o uguale a 15.000 abitanti, è composta da n. 3 (tre) componenti, compreso il Presidente.

Il Presidente della Commissione per il Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti della Commissione per il Paesaggio devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed

almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, iscrizione in albi/ordini professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il Paesaggio, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

Art. 4 – Nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio

Ai sensi del punto 3 dell'allegato A approvato con d.g.r. 22 febbraio 2021 – n. XI74348 la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio avverrà a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web dell'Ente, per un tempo minimo di quindici giorni, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.

I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente regolamento ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate a cura di idonea commissione nominata con determinazione del Responsabile della Struttura 3 – Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, i cui nominativi dei componenti saranno resi noti solo a seguito della stesura della graduatoria dei candidati ammessi, sulla base di idonei criteri approvati con determinazione del Responsabile della Struttura 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Territorio.

La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Malgrate.

Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai criteri di cui all'art. 4.

Art. 5 – Indennità e rimborsi

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è a titolo gratuito.

Art. 6 – Incompatibilità dei componenti della Commissione per il Paesaggio

La carica di componente della Commissione è incompatibile:

- con il ruolo di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 39 dell' 8 aprile 2013.
- con il ruolo di amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni;
- il ruolo di dipendente dell'Ente che svolga anche funzioni in materia edilizia e/o urbanistica ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D. Lgs. n.42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i.;
- in presenza di rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
- per i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle pratiche sottoposte alla Commissione.
- in caso di interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- in caso di processi di natura amministrativa in corso con il Comune

I componenti della Commissione del Paesaggio decadono quando insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla nomina.

La decadenza sarà dichiarata con atto formale della Giunta Comunale che provvederà alla nomina del sostituto.

Articolo 7 – Conflitto di interessi

I componenti della Commissione per il Paesaggio devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione, allontanandosi dall'aula, relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado o di soggetti che siano di loro abituale frequentazione.

Articolo 8 - Durata della Commissione e sostituzione dei componenti

La Commissione rimane in carica sino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

I componenti della Commissione che non partecipano, senza giustificato motivo, a n. 3 (tre) sedute consecutive decadono dall'incarico senza necessità di specifico atto.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sostituzione attingendo dalla graduatoria degli idonei, se presenti, stilata a seguito

dell'acquisizione delle candidature dalla Commissione nominata dal Responsabile della Struttura 3 – Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, ovvero alla nomina tramite nuova procedura ad evidenza pubblica come indicato all'art. 4 del presente Regolamento, per il solo periodo residuo di durata della Commissione.

Articolo 9 - Convocazione della Commissione per il Paesaggio

La Commissione del Paesaggio è convocata dalla segreteria della commissione, sentito il Presidente, mediante invio a mezzo pec dell'ordine del giorno delle istanze da esaminare.

L'invio della convocazione è effettuato di norma 5 (cinque) giorni prima della seduta.

Il termine di cui sopra, può essere ridotto a giorni 3 (tre) a discrezione del Presidente.

A discrezione del Presidente possono essere esaminate istanze non ricomprese nell'ordine del giorno della convocazione della Commissione.

Articolo 10 - Validità delle sedute e dei pareri espressi

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

E' tuttavia facoltà del Presidente della Commissione ammettere la presenza dei progettisti che ne facciano preventiva richiesta alla Segreteria della Commissione, nei casi in cui la stessa sia ritenuta utile alla formulazione del parere.

Articolo 11 – Termini per l'espressione del parere

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e sempre comunque garantendo il rispetto dei termini disposti dalla normativa in materia.

La Commissione esprime il proprio parere sulla base del contenuto degli elaborati di cui si compone il progetto e sulla base della relazione del Responsabile dell'istruttoria che illustra il progetto nonché sull'eventuale illustrazione dello stesso a cura del progettista, se ammesso in Commissione ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

La Commissione ha facoltà di effettuare sopralluogo preventivamente all'espressione del parere di competenza.

A seguito dell'esame del progetto la Commissione ha facoltà di sospendere il proprio parere e richiedere al progettista documentazione integrativa.

E' facoltà della Commissione redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sull'attività svolta affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

Articolo 12 – Attività di segreteria della Commissione per il Paesaggio

Le funzioni della segreteria sono garantite dal personale della Struttura 3 – Servizi Tecnici e Gestione del Territorio.

La segreteria cura i rapporti con le altre strutture dell'Ente, a qualunque titolo interessati all'istruttoria del progetto e predispone la documentazione relativa ai progetti da esaminare mettendola a disposizione della Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, l'oggetto del progetto esaminato ed il parere espresso, con l'indicazione se lo stesso sia reso all'unanimità o a maggioranza e riportare le motivazioni in caso di voto contrario.

Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Responsabile dell'Istruttoria del progetto che presenta ed illustra lo stesso alla Commissione.

Articolo 13 – Idoneità della Commissione per il Paesaggio – Applicativo MAPEL

Si provvederà ai sensi di quanto disposto dal punto 7, dell'allegato A della d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4348.